

do un sistema ambizioso e molto innovativo anche nel panorama internazionale e assegnando all'Autorità nuove e complesse funzioni sia di regolazione, sia di gestione del nuovo meccanismo normativo.

I principali elementi di novità immessi dal legislatore sono così riassumibili:

- introduzione di una logica di mercato in sostituzione di interventi di tipo dirigistico che poco si adattano a un contesto di mercato liberalizzato in cui i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas sono offerti da una pluralità di soggetti in concorrenza tra loro;
- ambito di applicazione esteso a una vastissima gamma di tipologie di interventi e usi energetici;
- coinvolgimento di un ampio numero di soggetti;
- integrazione di strumenti tariffari e previsione di sanzioni amministrative.

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 e il ruolo assegnato all'Autorità

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 hanno dato attuazione a quanto stabilito, in materia di promozione dell'efficienza e del risparmio energetico, dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e n. 164/00¹. Essi hanno definito, per il periodo 2002-2006, obiettivi annuali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori che servivano più di 100 000 clienti finali alla fine del 2001. Le finalità, determinate in rapporto a *target* nazionali (Tav. 6.17) e alla quota del mercato della distribuzione detenuta da ogni soggetto, costituiscono parte integrante del nuovo Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010². Le Regioni e le Province autonome possono definire obiettivi quantitativi e qualitativi ulteriori nel quadro dei decreti, tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive.

Il mancato conseguimento degli obiettivi specifici da parte dei distributori è sanzionato. I distributori perseguono i propri obblighi realizzando progetti che prevedono interventi ricadenti nelle tipologie elencate nei decreti. L'ambito degli interventi ammissibili è estremamente vasto e abbraccia tutti i settori di utilizzo; i distributori sono tuttavia tenuti a conseguire non meno della metà

1 Cfr. l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.

2 Approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 dicembre 2002, recante *Revisione delle Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione dei gas serra, in base a quanto disposto dalla legge 1 giugno 2002, n. 120.*

TAV. 6.17 **OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI DI RISPARMIO ENERGETICO IMPOSTI
DAI DECRETI MINISTERIALI 24 APRILE 2001**

ANNO	OBIETTIVO (Mtep/ANNO)	
	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE
2002	0,10	0,10
2003	0,50	0,40
2004	0,90	0,70
2005	1,20	1,00
2006	1,60	1,30

Fonte: Decreti ministeriali 24 aprile 2001.

dei loro obiettivi attraverso interventi di riduzione dei consumi della forma di energia distribuita. I progetti di risparmio possono essere realizzati anche da società operanti nel settore dei servizi energetici e devono essere sviluppati e valutati (in termini di risparmi conseguiti) in base a criteri definiti dall'Autorità a seguito di consultazioni e sentite le Regioni e le Province autonome.

In alternativa allo sviluppo diretto di progetti di risparmio, i distributori potranno scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando da terzi TEE, attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti. Essi vengono emessi dall'Autorità al termine di un processo di verifica finalizzato ad accertare che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole definite dalla stessa Autorità. Lo scambio di TEE può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. (Gme) e regolamentato in base a disposizioni stabilite dal Gme d'intesa con l'Autorità.

I costi sostenuti dai distributori per il conseguimento degli obiettivi possono essere finanziati, per la parte non coperta da altre risorse, attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

I compiti di regolazione assegnati dal legislatore all'Autorità si possono dunque così sintetizzare:

- definizione delle *Linee guida* per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di risparmio e per il rilascio dei TEE (art. 5, comma 5, dei decreti);

- definizione delle modalità di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dai progetti (art. 7, comma 3, dei decreti);
- definizione dei meccanismi tariffari di possibile copertura dei costi sostenuti dagli esercenti per la realizzazione dei progetti (art. 9 dei decreti);
- definizione delle modalità per la verifica del conseguimento degli obiettivi (art. 11, comma 2, dei decreti);
- quantificazione delle sanzioni da irrogare in caso di inadempienza agli obblighi (art. 11 dei decreti);
- emissione di parere sulle proposte del Gme relativamente alle regole di funzionamento del mercato dei TEE (art. 10 dei decreti).

Accanto a questi compiti, l'Autorità è inoltre chiamata a svolgere, con il supporto di soggetti terzi da essa delegati, le attività di gestione ordinaria del nuovo quadro normativo:

- determinazione degli obiettivi specifici annuali di risparmio energetico a carico dei diversi distributori di energia elettrica e di gas;
- verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dai singoli progetti;
- controlli a campione;
- verifica del conseguimento degli obiettivi annuali a carico dei singoli distributori;
- irrogazione di sanzioni per i soggetti inadempienti;
- computo e riconoscimento parziale dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti attraverso lo strumento tariffario;
- rilascio di pareri di conformità di specifici progetti alle disposizioni dei decreti e delle *Linee guida*.

L'attività svolta dall'Autorità per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001

Nell'aprile 2002 l'Autorità ha diffuso un Documento per la consultazione contenente le proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

Nel definire le proposte, l'Autorità ha perseguito l'obiettivo di coniugare l'esigenza di semplicità e trasparenza dei criteri e delle procedure attuative – essenziale per minimizzare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati – con l'esigenza di garantire certezza e affidabilità agli operatori – essenziale per favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti e dei servizi energetici. Le proposte sono altresì orientate a promuovere l'efficienza e l'innovazione tecnologica e a tutelare lo sviluppo della concorrenza.

Nel Documento sono stati proposti 3 metodi di valutazione dei risparmi conseguiti dagli interventi realizzati nell'ambito dei decreti:

- i metodi di valutazione standardizzata, che consentono di definire a priori il risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento installata (per esempio, lampadine, caldaie ad alta efficienza);
- i metodi di valutazione ingegneristica, che consentono di quantificare il risparmio sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri;
- i metodi di valutazione a consuntivo, che permettono di quantificare il risparmio attraverso la misura dei consumi di energia prima e dopo l'intervento in base a un piano di monitoraggio energetico preliminarmente approvato dall'Autorità.

Tutti e tre i metodi di valutazione tengono conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi potenzialmente conseguibili attraverso gli interventi; sono inoltre orientati a valorizzare i risparmi addizionali conseguiti dagli interventi, al netto di quelli che sarebbero stati comunque ottenuti, anche in assenza degli interventi, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Nove schede esemplificative per la quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono state poste in consultazione in allegato al Documento.

È stata inoltre proposta l'identificazione sia di una dimensione minima per ogni intervento, sia di criteri di tutela della concorrenza e di non discriminazione nei confronti delle diverse tipologie di clienti nell'offerta e nell'esecuzione dei progetti.

Al termine di verifiche e controlli sulla documentazione di progetto trasmessa all'Autorità o conservata, l'Autorità emetterà TEE a certificazione dei risparmi effettivamente conseguiti dagli interventi. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei TEE al più ampio numero di soggetti possibile, l'Autorità ha proposto che abbiano diritto alla loro emissione le società di servizi energetici e tutti i distributori di energia elettrica e gas, inclusi quelli non soggetti agli obblighi stabiliti dai decreti. I TEE saranno di 3 tipi e si propone che abbiano una vita utile pari a 5 anni, consentendo per questa via ai distributori una certa flessibilità nell'utilizzare quelli eventualmente detenuti in eccesso rispetto al proprio obiettivo specifico di un anno, al fine del conseguimento degli obiettivi specifici nei quattro anni successivi.

Per quanto riguarda la sanzione da irrogare in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dai decreti, il Documento per la consultazione propone che il suo

valore unitario (€/tep non risparmiato) sia pari al maggior valore tra un parametro fissato a priori e il prezzo medio di mercato dei TEE registrato nell'anno al quale fa riferimento l'inadempienza, moltiplicato per un coefficiente superiore a 1. Tale soluzione garantisce che la sanzione sia proporzionale e comunque superiore agli investimenti compensativi, come esplicitamente richiesto dai decreti e, al contempo, evita che il valore della sanzione agisca da elemento distorsivo nelle contrattazioni dei TEE, lasciando che il mercato riveli il costo reale del risparmio energetico.

L'Autorità ha infine proposto che i distributori abbiano la possibilità di recuperare, attraverso lo strumento tariffario, la parte dei costi sostenuti per il conseguimento degli obiettivi quantitativi loro imposti non coperta da altre risorse; il riconoscimento proposto non è a piè di lista, bensì basato su parametri standard così da promuovere l'efficienza nella realizzazione degli interventi di risparmio; è inoltre limitato ai risparmi di energia primaria ottenuti dai singoli distributori attraverso progetti di riduzione dei consumi della forma di energia distribuita. Il prelievo verrebbe realizzato sulla quota variabile della tariffa e su base presuntiva, con conguagli da effettuarsi al termine del processo di verifica del conseguimento degli obiettivi a carico dei singoli distributori.

Attività svolta nell'ultimo anno

In seguito alla pubblicazione del Documento per la consultazione del 4 aprile 2002, l'Autorità ha ricevuto dai soggetti interessati osservazioni e commenti sia in forma scritta, sia nell'ambito delle audizioni pubbliche svoltesi in data 13 e 14 giugno 2002.

Tenendo conto dei commenti ricevuti dalla consultazione, l'Autorità ha avviato la definizione delle regole di attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, deliberando i primi provvedimenti attuativi.

Con provvedimento 1 agosto 2002, n. 152, nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio, l'Autorità ha deliberato l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico.

Con delibera 27 dicembre 2002, n. 234, sono state approvate le prime 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi conseguibili attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei decreti. Le schede riguardano metodi di valutazione di tipo standardizzato e contengono criteri di valutazione specifici da intendersi come complementari a quelli di carattere generale che verranno definiti nell'ambito delle *Linee guida* di cui all'art. 5, comma 5, dei decreti.

Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici a carico dei singoli distribu-

tori, l'Autorità ha approvato la delibera 27 dicembre 2002, n. 233, finalizzata alla:

- quantificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale che servono come riferimento per il calcolo degli obiettivi specifici per i distributori dell'anno 2002;
- richiesta ai singoli distributori, soggetti agli obblighi di cui ai decreti, di inviare periodicamente le autocertificazioni delle quantità distribuite annualmente e di autocertificare il numero di clienti serviti al 31 dicembre 2001;
- definizione delle procedure attraverso le quali verranno determinati, con successivo provvedimento dell'Autorità, gli obiettivi specifici a carico dei singoli distributori.

Il 16 gennaio 2003 è stato diffuso un nuovo Documento per la consultazione contenente nuove proposte di schede per la quantificazione dei risparmi energetici conseguibili da specifiche tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001; ciò con l'obiettivo di ampliare progressivamente il numero di interventi valutabili attraverso metodi standardizzati e ingegneristici, coerentemente con le proposte avanzate dall'Autorità nel Documento per la consultazione 4 aprile 2002 e con la risposta positiva espressa dai soggetti interessati.

Con delibera 1 aprile 2003, n. 28, l'Autorità ha approvato lo Schema di *Linee guida* di cui all'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, deliberandone l'invio alle Regioni e alla Province autonome per acquisirne i commenti e le osservazioni in base a quanto previsto dal legislatore e prima della sua approvazione e pubblicazione. Lo Schema tiene conto dei commenti e delle osservazioni ricevuti dalla consultazione svolta sul Documento 4 aprile 2002 per la parte relativa al contenuto delle *Linee guida*.

Nel corso dell'anno è stata infine avviata l'attività di gestione delle richieste di parere preliminare di conformità di specifici interventi e progetti di risparmio energetico alle disposizioni dei decreti, in collaborazione con i ministeri competenti.

Sezione 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI
E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI

RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nell'ambito delle attività di relazione e raccordo istituzionale con altre amministrazioni pubbliche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel periodo aprile 2002 – aprile 2003, ha formulato segnalazioni al Governo e al Parlamento su disegni di legge in discussione, nonché osservazioni e proposte ai fini della promozione della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, come previsto dalla propria legge istitutiva. Essa ha inoltre presentato al Ministero delle attività produttive, in attuazione di quanto contemplato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, propri pareri relativamente a schemi di regole e di decreti funzionali alla liberalizzazione del settore elettrico.

L'Autorità è stata chiamata a fornire specifici elementi conoscitivi e osservazioni attinenti ai settori di propria competenza nell'ambito di audizioni parlamentari presso le competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Nel febbraio 2003 è stata infine avviata, di concerto con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, un'indagine conoscitiva congiunta sui mercati dell'energia elettrica e del gas. Tale indagine si è resa necessaria in considerazione del fatto che il processo di liberalizzazione dei due settori non è stato ancora completato in alcuni requisiti qualificanti, e non ha dato luogo a livelli di apertura del mercato alla concorrenza tali da determinare gli attesi incrementi di efficienza e di riduzione degli oneri per i clienti finali. Obiettivo dell'Autorità è di ottenere dall'indagine, che si concluderà prevedibilmente nell'autunno 2003, elementi informativi rilevanti per promuovere azioni di propria competenza.

Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento

Legge Regione Sicilia
26 marzo 2003, n. 2

Il 23 maggio 2003 l'Autorità ha inoltrato al Governo una propria segnalazione in merito alle disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, che ha istituito un tributo ambientale fisso sui gasdotti presenti sul territorio regionale (per l'anno 2002 pari a 153 euro per m³ di gasdotto) e modificato la normativa vigente per il riconoscimento dei clienti idonei del settore del gas naturale. Il 20 giugno 2003 la segnalazione è stata trasmessa anche al Parlamento e, come oggetto di una nota, alla Commissione europea. Relativamente al tributo ambientale, l'Autorità ritiene che le disposizioni della legge della Regione Sicilia presentino profili di illegittimità tali da determinare gravi impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione e apertura del mercato interno ed europeo del gas naturale (per una descrizione in dettaglio si rinvia

al Capitolo 5). L'eventuale riconoscimento in tariffa del tributo regionale, richiesto dall'operatore della rete, comporterebbe inoltre un significativo aggravio economico delle tariffe di trasporto sulla rete sia nazionale sia regionale, che si rifletterebbe immancabilmente sui prezzi ai consumatori finali (stimabile nel 90 per cento per la Sicilia, nel 15 per cento per il Centro Italia per la rete nazionale e nel 6 per cento per quelle regionali). A questo si aggiungerebbero aumenti del 5 per cento del costo di importazione dall'Algeria e del 10 per cento dell'onere per nuovi investimenti infrastrutturali nella Regione Sicilia. Infine le scadenze e le soglie di idoneità previste per l'apertura del mercato dalla legge regionale, oltre a rappresentare una deviazione dalla normativa nazionale definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono anche in evidente contrasto con le condizioni minime per l'apertura previste dall'art. 18 della Direttiva 98/30/CE stessa. Per l'insieme di questi motivi l'Autorità ha invitato il Governo a sollevare nei confronti della legge regionale n. 2/03 la questione della legittimità costituzionale, prevista dall'art. 127 della Costituzione.

**Misure per la promozione
della concorrenza
nei settori energetici**

A seguito degli indirizzi concordati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 in materia di accelerazione dei processi di liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas, recepiti dalla Commissione europea il 7 giugno 2002, il 13 giugno dello stesso anno l'Autorità ha ritenuto opportuno inoltrare al Governo una segnalazione su possibili misure per la promozione della concorrenza nei suddetti mercati. In quella occasione sono stati anche individuati provvedimenti necessari per l'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modificano il titolo V della seconda parte della Costituzione riconoscendo potestà legislativa regionale, concorrente con lo Stato, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In merito a quest'ultima l'Autorità ha ritenuto opportuno sia sottolineare l'esigenza, in fase attuativa, della competenza statale per quanto riguarda le funzioni di regolazione e garanzia, sia affidare all'Amministrazione centrale le funzioni amministrative che per loro natura richiedono un'unitarietà di esercizio, come per la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Per contro, tra le funzioni amministrative che necessitano di competenze locali per completare il processo di liberalizzazione, sono la semplificazione e l'accelerazione delle procedure autorizzative per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti e delle reti, il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione, l'individuazione di standard di qualità integrativi rispetto a quelli nazionali e la promozione dell'uso efficiente delle risorse energetiche. Relativamente al completamento dei processi di liberalizzazione in corso e tenuto conto delle misure concordate in ambito europeo per la loro velocizza-

zione, l'Autorità ha segnalato interventi sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. In particolare sono state raccomandate la graduale estensione dell'idoneità a tutti i clienti del mercato elettrico entro l'1 gennaio 2004; l'imposizione di nuovi tetti *antitrust* per quanto riguarda l'offerta di energia elettrica sia per l'operatore dominante (40 per cento dell'energia prodotta o importata, al netto dell'autoproduzione e dell'energia rinnovabile incentivata, dall'1 gennaio 2006), sia per i nuovi soggetti entranti (20 per cento dell'energia prodotta o importata al netto dell'autoproduzione ed energia rinnovabile incentivata); soluzioni specifiche atte a sottrarre all'operatore dominante il controllo degli impianti di modulazione e di punta che hanno un ruolo determinante per la formazione del prezzo sul mercato delle offerte (impianti di generazione virtuali o impianti in affitto).

L'Autorità ha inoltre segnalato l'esigenza di sopprimere il regime dei costi non recuperabili, contestualmente a quello che compensa la maggiore valorizzazione dell'energia prodotta da impianti idroelettrici. Nei primi anni di attuazione della liberalizzazione il prezzo dell'energia all'ingrosso non ha subito diminuzioni tali da giustificare l'applicazione del regime dei costi non recuperabili ammesso dalla Direttiva 96/92/CE. Infine l'Autorità ha segnalato le esigenze: di unificare la proprietà e la gestione della rete elettrica nazionale in capo a un soggetto indipendente collocabile in borsa; di razionalizzare l'ambito della rete di trasmissione nazionale stessa; di destinare l'energia elettrica importata in virtù dei contratti pluriennali stipulati da Enel S.p.A. anteriormente all'attuazione della Direttiva 96/92/CE all'Acquirente Unico S.p.A., indirizzandola al mercato vincolato (circa 2 000 MW dalla Francia e dalla Svizzera); di revisionare la regolazione delle imprese elettriche minori; di far valere stringenti clausole di reciprocità soprattutto nei confronti delle imprese francesi già presenti in Italia. Per il settore del gas naturale l'Autorità ha suggerito al Governo l'opportunità di creare un sistema di scambi per le offerte di vendita e acquisto, delle capacità, dei diritti e dei derivati anche finanziari (borsa del gas naturale), affidato in via provvisoria e non esclusiva a Snam Rete Gas S.p.A. Infine ha sottolineato l'esigenza di adeguare la disciplina delle sanzioni, dal punto di vista sia repressivo sia preventivo, a quanto contemplato dalla legge *antitrust*.

**Misure urgenti per
favorire l'iniziativa privata
e la concorrenza**

Nell'ambito dell'iter parlamentare al Senato e alla Camera del disegno di legge collegato alla finanziaria, recante misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza (divenuto la legge 12 dicembre 2002, n. 273), l'Autorità ha inoltrato al Governo e al Parlamento due segnalazioni relative a emendamenti discussi nelle commissioni di competenza dei due rami parlamentari. Esse introducevano, in contraddizione con la normativa europea e le normative nazionali di re-

cepimento, un regime di accesso negoziato alle reti e ai terminali di rigassificazione del gas naturale (segnalazione del 20 giugno 2002) e una limitazione delle competenze dell'Autorità in materia di allocazione delle capacità di importazioni elettriche (segnalazione del 15 ottobre 2002). Ambedue le segnalazioni sono state recepite dal Parlamento nel processo di adozione finale della legge.

Decreto legge
4 settembre 2002,
n. 193, “blocca tariffe”

Con delibera 12 settembre 2002, n. 165, l'Autorità ha reso pubblica, in vista dell'incontro con i rappresentanti del Governo, una sintesi della propria posizione riguardo al decreto legge n. 193/02, che ha sospeso l'efficacia delle determinazioni tariffarie, assunte il 28 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. In quel documento l'Autorità ha inteso fornire alcuni elementi valutativi sui temi più significativi relativi alla dinamica delle tariffe e dei prezzi nei settori dell'energia elettrica e del gas, assicurando al Governo nel contempo piena collaborazione per gli interventi volti al contenimento delle spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali delle materie prime e del petrolio. Veniva inoltre assicurata informazione preventiva in merito ai provvedimenti tariffari in grado di incidere su prezzi e tariffe. Dando piena attuazione alle disposizioni del decreto legge n. 193/02, l'Autorità comunicava quindi la sospensione delle proprie determinazioni tariffarie assunte in data 28 agosto 2002, confermando al contempo l'efficacia di quelle precedenti. Nella fissazione di criteri tariffari integrativi volti al contenimento delle spinte inflazionistiche, inoltre, l'Autorità si dichiarava disponibile a rivedere i meccanismi di indicizzazione delle tariffe allora in vigore, così da attenuare l'impatto sui consumatori e sul livello generale dei prezzi di eventuali balzi nei costi delle materie prime.

Disegno di legge
di riordino del settore
energetico

Il 5 dicembre 2002 l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento le proprie osservazioni e proposte in merito al progetto di legge A.C. 3297, *Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione di rifiuti radioattivi*, in discussione in Parlamento. L'Autorità, pur condividendo pienamente le finalità del disegno di legge (completamento della liberalizzazione, definizione di competenze fra Stato e Regioni in materie concorrenti, incremento dell'efficienza del mercato interno e semplificazione delle procedure, diversificazione delle fonti energetiche e tutela della sicurezza e dell'ambiente), ha ritenuto opportuno segnalare alcuni aspetti soprattutto in vista delle innovazioni introdotte dalle proposte di direttive concordate nell'ambito dell'Unione europea volte, ad accelerare i processi di liberalizzazione e della

legge 28 ottobre 2002, n. 238. In particolare si sono individuate norme primarie di materie oggetto di regolazione, che potrebbero introdurre un irrigidimento del quadro normativo incompatibile con lo sviluppo dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Fra queste, l'art. 9 che ridefinisce le funzioni di indirizzo del Governo e il raccordo con l'attività dell'Autorità in compiti affidatigli dalla legge. Il Governo, nei sei anni passati, ha più volte incisivamente esercitato nei confronti dell'Autorità la funzione di indirizzo politico già prevista dalla legge come nei casi della riforma delle tariffe elettriche, dell'allocazione della capacità di importazione di energia elettrica e degli oneri generali del sistema elettrico. Una nuova ridefinizione potrebbe incidere sullo statuto di indipendenza dell'Autorità e di conseguenza di certezza del quadro regolatorio con conseguente aumento dell'incertezza per gli operatori e i consumatori.

Fra le altre norme previste dal disegno di legge in cui l'Autorità ravvisa una sovrapposizione di competenze e talvolta contraddizione con altre fonti normative di recente approvazione parlamentare, figurano gli artt. 10 e 12, in materia di nuove capacità di stoccaggio, rigassificazione e trasporto del gas naturale, in cui si prefigurano regimi di accesso negoziato e si definiscono nuovi criteri per la remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione che comporterebbero un aggravio dell'onere a carico dei consumatori. L'Autorità ha segnalato, inoltre, punti del disegno di legge che potrebbero introdurre elementi di discontinuità e ambiguità rispetto alla disciplina vigente e creare problemi applicativi; è il caso, per esempio, dell'art. 2, che ripartisce le diverse attività dei settori dell'energia elettrica e del gas fra attività libere, di interesse pubblico e in concessione. Infine, ha ricordato sia l'esigenza di razionalizzare l'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica prima di unificare in capo a un unico soggetto indipendente la proprietà e la gestione, sia quella di sopprimere contestualmente il meccanismo di reintegro dei costi non recuperabili e il meccanismo di compensazione delle plusvalenze della produzione idroelettrica in modo tale da non aggravare l'onere a carico dei consumatori.

Rilascio di pareri al Ministero delle attività produttive e al Gestore della rete di trasmissione nazionale

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99 in merito alla Disciplina del mercato elettrico predisposta dal Gestore del mercato S.p.A. (Gme), l'Autorità ha rilasciato, con delibera 23 aprile 2001, n. 97, un parere favorevole subordinatamente ad alcuni interventi di integrazione e modificazione. La disciplina disponeva a sua volta che le norme attuative del mercato fossero definite successivamente in Istruzioni e disposizioni tecniche di funzionamento a cura del Gme e sottoposte ad approvazione da parte del Ministero

per le attività produttive, previo parere dell'Autorità. Con la delibera 23 aprile 2002, n. 72, l'Autorità ha rilasciato al Ministero delle attività produttive il proprio parere relativo a uno *Schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico* predisposto dal Gme e ricevuto il 5 febbraio 2003 dal ministero stesso. L'Autorità ha espresso parere favorevole sullo *Schema* purché venissero recepiti i seguenti rilievi e indicazioni per modifiche:

- la società Gme non può essere coinvolta in attività commerciali del mercato elettrico in alcuna veste;
- le disposizioni contenute nel titolo V delle Istruzioni circa la disciplina del servizio di dispacciamento o loro integrazione devono essere soppresse per garantire la massima trasparenza del quadro normativo agli utenti;
- la previsione del prezzo unico nazionale può essere mantenuta solo in presenza di una modifica della normativa vigente in capo all'Autorità (delibera 28 giugno 2001, n. 95), adottabile solo a fronte di un preciso atto di indirizzo del Governo;
- il contratto per adesione previsto nelle Istruzioni deve essere modificato e reso aderente alle funzioni attribuite al Gme dal decreto legislativo n. 79/99, ovvero deve essere un contratto bilaterale fra singolo operatore e il Gme stesso;
- la soluzione delle controversie tra operatori e tra questi e il Gme deve essere assoggettata a norme emanate dall'Autorità come previsto dalla legge.

L'8 maggio 2002 l'Autorità ha inoltrato al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (Grtn) (come previsto dalle norme dettate dal decreto legislativo n. 79/99 relative al dispacciamento provvisorio o passante e dalla delibera sul dispacciamento di merito economico n. 95/01) un proprio parere finale sullo *Schema di regole per il servizio di dispacciamento* predisposto dal Grtn. Già nel dicembre 2001 l'Autorità aveva inoltrato al Grtn un primo parere con richiesta di integrazioni e rettifiche: le integrazioni richieste erano pervenute all'Autorità nel marzo 2003. Con il successivo parere l'Autorità ha evidenziato alcune imprecisioni terminologiche e carenze di disciplina che possono dar luogo a interpretazioni contraddittorie con la disciplina di dispacciamento prevista a regime.

Il 29 novembre 2002, come previsto dal decreto legislativo n. 79/99 (art. 3, comma 12), l'Autorità ha rilasciato al Ministero delle attività produttive parere favorevole sui 53 schemi di convenzione predisposti dal Grtn con produttori/distributori per la cessione di energia elettrica e dei diritti del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) 29 aprile 1992, n. 6 (titolo IV).

Il 12 febbraio 2003 l'Autorità ha rilasciato al Ministero delle attività produttive l'intesa sullo *Schema* di decreto relativo alle *Modalità di gestione del Fondo di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per*

il sistema elettrico. I costi di ricerca di sistema erano stati inclusi, dal decreto legislativo n. 79/99, fra gli oneri generali del sistema elettrico. Con successivo decreto del 26 giugno 2000, adottato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Autorità, erano stati definiti i criteri per individuare le specifiche attività da assimilare a ricerca di sistema e si era disposto di coprirne i costi con le risorse di un apposito Fondo, creato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, che veniva interamente assegnato in via provvisoria alla società Cesi S.p.A. Nell'intesa rilasciata è previsto l'affidamento anche per il 2002 e il 2003 delle competenze del Fondo, di cui si disciplinano le modalità di gestione, alla società Cesi.

Audizioni presso le commissioni parlamentari competenti

Fiscalità nel settore del gas naturale

Il 7 luglio 2002 l'Autorità è stata chiamata in audizione dall'Ufficio di Presidenza della VI Commissione finanze della Camera per rendere conto delle esigenze di adeguamento della struttura fiscale sui consumi del gas naturale, conseguenti alla riforma delle tariffe di fornitura, definita con la delibera 28 dicembre 2000, n. 237, in vigore dall'1 luglio 2001. Il nuovo ordinamento tariffario ha introdotto importanti innovazioni fra cui: la separazione fra la tariffa di distribuzione, destinata a rimanere in regime di monopolio, e la tariffa di fornitura, destinata a svolgersi in condizioni concorrenziali; il superamento delle differenze tariffarie in funzione degli usi del gas; l'introduzione delle opzioni tariffarie costituite da quote fisse e quote variabili articolate per scaglioni di consumo; l'introduzione di contributi a favore di clienti economicamente disagiati. Il prelievo fiscale sul gas naturale è strutturato in accise erariali e addizionali regionali, differenziate sia per tipologia d'uso sia per differenze territoriali; a queste si aggiunge un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria (20 per cento) e agevolata (10 per cento) per usi domestici di cottura cibi e acqua calda. Le proposte dell'Autorità, sintetizzate anche nella memoria scritta depositata in audizione, riguardano l'esigenza urgente di armonizzare il regime impositivo con quello del nuovo ordinamento tariffario. In particolare è necessaria una ridefinizione della base imponibile e delle aliquote, tale da rendere il regime applicabile alla separazione fra servizi di distribuzione e di vendita e a superare la differenziazione tariffaria fra destinazioni d'uso; mentre l'introduzione di un'aliquota IVA unica permetterebbe nel contempo di superare il contenzioso in atto riguardante l'applicazione dell'IVA al 20 per cento alle forniture di gas effettuate nel periodo aprile-ottobre, durante il quale per disposizione normativa il riscaldamento non può essere utilizzato.

Decreto “blocca tariffe”

Il 24 settembre 2002, l'Autorità è stata chiamata in audizione presso la X Commissione del Senato per dar conto, a seguito dell'emanazione da parte del

Governo del decreto legge n. 193/02, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, della struttura tariffaria vigente, dei criteri tariffari adottati per la sua definizione, dei meccanismi di aggiornamento tariffario e dell'impatto di tali meccanismi sull'inflazione, in particolare in riferimento all'andamento del prezzo del petrolio.

Indagine sui prezzi e le tariffe

Il 4 dicembre 2002 l'Autorità è stata chiamata in audizione nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori* aperta congiuntamente, nel settembre 2002, dalla X Commissione industria, commercio e turismo del Senato e dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera. Nella memoria depositata, l'Autorità ha voluto riferire in modo esauriente e documentato del ruolo svolto nei sei anni di attività nella definizione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e nella tutela dei consumatori e degli utenti; ruolo quest'ultimo, che si rafforza peraltro con il progressivo affermarsi della liberalizzazione nel mercato nazionale e sua integrazione in quello europeo. In questo ambito sono stati in particolare illustrati i criteri di riferimento per il controllo tariffario antecedentemente all'istituzione dell'Autorità e i criteri contenuti nella legge n. 481/95 a cui si è ispirato, recependo anche gli indirizzi governativi, l'intervento di riforma degli ordinamenti tariffari operati dall'Autorità. Nella stessa memoria sono state dettagliatamente illustrate le strutture tariffarie vigenti per i servizi dell'energia elettrica e del gas. Dai dati di confronto internazionale dei prezzi emerge che le tariffe italiane sono, in ambedue i settori, nettamente superiori a quelle degli altri paesi europei: è necessario quindi operare per una loro riduzione attraverso la promozione della concorrenza soprattutto dal lato dell'offerta. L'Autorità, nella stessa memoria, ha quindi sottoposto a Governo e Parlamento alcuni nodi e problemi che a suo avviso ostacolano i processi di apertura dei mercati. Fra questi: l'inadeguatezza dei vigenti tetti *antitrust* alla produzione e all'importazione di energia elettrica e gas rispetto all'obiettivo di favorire lo sviluppo di una robusta concorrenza agli operatori dominanti nei due settori; i vincoli sulle capacità di importazione di energia elettrica e di stoccaggio per il gas naturale; l'avvio di un mercato centralizzato delle offerte con meccanismi che garantiscano un adeguato riparo dal potere di mercato dell'operatore dominante. L'Autorità, che opera in ambito internazionale attraverso il *Council of European Energy Regulators* (CEER) per rimuovere in Europa tali ostacoli, ha valutato molto positivamente analoghe iniziative del Governo e del Parlamento per favorire l'apertura dei mercati. Contemporaneamente, considerando che per lungo tempo il potenziale concorrenziale nei due settori energetici rimarrà comunque limitato, l'Autorità ritiene prioritarie, negli anni a venire, le azioni di tutela dei consumatori e degli utenti anche qualora a questi venga offerta l'opportunità di scegliere liberamente il proprio fornitore.